

Regolamento di funzionamento del Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa (CeSIPE)

*Emanato con D.R. n. 507/2025 del 02/04/2025
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. Il Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa (CeSIPE), d'ora in poi denominato CENTRO, è una struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 2.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del centro.
3. Confluiscono nel Centro le attività del Centro di Documentazione Europea – PUNTO EUROPA – operante presso il Campus di Forlì, in base alla convenzione con la Commissione europea prot. n. 0001089 del 07/01/2019.
4. Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Forlì.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati sui temi relativi agli Studi Europei;
 - b) attività di formazione (Master, Corsi di Alta formazione, Summer/Winter School, supporto agli attuali corsi di Laurea/laurea magistrale) relativi agli Studi Europei;
 - c) attività di terza missione, anche in connessione con attori locali, nazionali e internazionali, con funzioni che possono essere connesse alla erogazione di servizi e/o al public engagement.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative integrate comuni nell'ambito degli Studi europei;
 - b) propone progetti di ricerca, formazione e alta formazione, nonché di terza missione, nel settore degli Studi europei, anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali;
 - c) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
 - d) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
 - e) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
 - f) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.
3. I docenti e i ricercatori operanti nel Centro per lo svolgimento delle attività possono riunirsi e organizzarsi in gruppi di ricerca su specifici temi o progetti, legati agli Studi europei, con il coordinamento di un referente individuato dal Consiglio.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore

- a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso; dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina un vice Direttore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per il centro;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

Articolo 5 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da:

- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori strutturati nel Campus di Forlì; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
- d) dal Presidente del Campus di Forlì;
- e) da uno a tre membri designati da ciascun Dipartimento partecipante fra i propri docenti e ricercatori, che svolgono attività di ricerca e/o didattica in discipline scientifiche afferenti agli Studi europei. La composizione dovrà essere rappresentativa di tutte le discipline.

I membri del Consiglio di cui alle lettere c) ed e) restano in carica 3 anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

- 2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di Forlì (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 della Statuto di Ateneo;
- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione, ricerca e terza missione;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) prende atto della proposta di budget e del consuntivo del Centro, approvati dal Consiglio di Campus di Forlì;
- g) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- i) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- j) delibera sulle richieste di adesione al Centro da parte di Dipartimenti;
- k) Propone modifiche al regolamento di funzionamento.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Modifiche alla composizione del Centro)

- 1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti istituiti nel Campus di Forlì o operanti con propria UOS nel Campus di Forlì, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le eventuali risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro, nonché la lista dei nomi dei docenti e ricercatori che svolgeranno attività nel Centro.
3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 7 (Autonomia e gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Centro assume le decisioni volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali nel rispetto del livello di autonomia del presente articolo e adotta il modello assicurato dall'Area di Campus di Forlì (ACFO).

Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) Eventuali conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca di formazione, e/o di servizi;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
